



COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

ORDINANZA N. 21 del 14/02/2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DACOVID-19

ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA, IN VIA CAUTELATIVA, DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE PUBBLICHE DAL 15.02.2021 al 20.02.2021.

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza n. 08 del 7.2.2021 è stata disposta la sospensione delle attività didattiche relative alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di San Calogero, dall'8 febbraio 2021 fino a tutto il 13 febbraio 2021, salvo eventuale proroga o revoca;

RICORDATO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art. 1, dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva al meno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

ATTESO:

- che nel territorio comunale e nel comprensorio negli ultimi giorni si sono verificati alcuni casi positivi al virus Covid-19;
- che i contagi hanno anche interessato una docente della locale scuola elementare ed alcuni scolari (**Vedi prescrizione del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia, prot. n. 7702 del 06/02/2021, depositata agli atti d'Ufficio**);
- che a seguito di ciò al fine di evitare il nascere di possibili nuovi focolai di Covid-19, è stata concordata con il direttore S.C.I.E.S.P. del succitato Dipartimento di Prevenzione dell'ASP n.8 di Vibo Valentia e con la Dirigente scolastica, la sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza relative alle Scuole presenti nel territorio del Comune di San Calogero dall'8 febbraio 2021 al 13 febbraio compreso, salvo eventuale proroga o revoca (C.fr *Ordinanza Sindacale n. 8/2021*);

PRESO ATTO dell'andamento epidemiologico caratterizzato da un aumento significativo dei casi di positività al Covid 19 sull'intero territorio comunale, si rende necessario al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus;

prorogare **la sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza delle Scuole presenti nel territorio del Comune di San Calogero, dal 15 febbraio 2021 al 20 febbraio compreso**, salvo eventuale proroga o revoca;

PRESO ATTO delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Calabria;

VISTO, in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;

RICHIAMATI altresì i vari Decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente Del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Calabria recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTI:

- l' Ordinanza n. 01 del 05.01.2021 Presidente F.F. della Regione Calabria;
- il T.U.E.L. approvato con D.lg. n° 267 del 18.08.2000,
- il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
- l'art. 50, comma 5, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, la proroga della propria ordinanza n.08 del 07.02.2021 e per l'effetto dispone **la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche** relative alle Scuole presenti nel territorio del Comune di San Calogero, **con efficacia a decorrere dal 15 febbraio 2021 fino a tutto il 20 febbraio 2021**, salvo eventuale proroga o revoca;

A VVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà:

- Fare ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica o comunque di piena conoscenza ai sensi della legge n° 1034/1971
- Fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data medesima
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune, negli altri luoghi pubblici ed applicata con i prescritti segnali stradali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

1. Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia;
2. Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Rombiolo;
3. All'ASP di Vibo Valentia;
4. Alla Stazione Carabinieri di San Calogero.

IL SINDACO

F.to Dott. Giuseppe MARUCA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39